



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ANIMALI

Sommario:

- Art. 1 – Valori etici e culturali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Valorizzazione degli animali
- Art. 4 – Competenze del Sindaco
- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 – Ambito d'applicazione
- Art. 7 – Detenzione
- Art. 8 – Maltrattamento
- Art. 9 – Divieti
- Art. 10 – Tutela della fauna selvatica autoctona, migratoria e delle specie esotiche ed accidentali
- Art. 11 – Abbandono
- Art. 11 bis – Smarrimento e rinvenimento
- Art. 12 – Randagismo
- Art. 13 – Avvelenamento
- Art. 14 – Attività motoria
- Art. 15 – Divieto di detenzione a catena
- Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio
- Art. 17 – Esposizione
- Art. 18 – Accesso sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 19 – Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 20 – Accesso dei cani negli esercizi e negli uffici pubblici
- Art. 21 – Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 22 – Rapporti con le associazioni
- Art. 23 – Associazioni e collaborazioni con il canile
- Art. 24 – Cartellonistica
- Art. 25 – Trasporto
- Art. 26 – Proprietà dei gatti liberi
- Art. 27 – Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 28 – Colonie feline
- Art. 29 – Cura delle colonie feline
- Art. 30 – Alimentazione dei gatti
- Art. 31 – Detenzione di volatili
- Art. 32 – Dimensioni delle gabbie
- Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Vigilanza
- Art. 36 – Sepoltura degli animali da affezione
- Art. 37 – Incompatibilità e abrogazione di norme
- Art. 38 – Disposizioni transitorie

Art. 1 - Valori etici e culturali

1. La città di Cagliari, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi. Riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento integrante dell'ambiente.
2. Il Comune di Cagliari, nel rispetto dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale strumento funzionale allo sviluppo della personalità e all'attenuazione delle difficoltà espressive e di socializzazione.
3. Favorisce la promozione nel sistema educativo del rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza uomo animale.
4. Valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
5. Promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Cagliari, per favorire la tutela e il benessere degli animali e garantire la corretta convivenza con le persone, istituisce, nell'ambito dell'Ufficio Gestione Faunistica, l'Ufficio dei Diritti degli Animali.
2. Promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
3. All'atto delle modifiche degli assetti territoriali tiene conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 3 - Valorizzazione degli animali

1. Il Comune valorizza la fauna come risorsa.
2. Promuove e favorisce il contatto tra le persone e gli animali da affezione, nonché le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali (*pet therapy*).
3. Le attività di *pet therapy* potranno essere svolte esclusivamente da personale in possesso di adeguato titolo professionale e, in nessun caso, la cura e la salute degli umani potrà essere conseguita con pregiudizio della salute e dell'integrità degli animali.
4. Gli animali impiegati in attività e terapie assistite dovranno periodicamente superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi.

Art. 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in applicazione degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento .
2. Conformemente alle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dall'art 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n°157.

Art. 6 - Ambito d'applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cagliari fatta eccezione per i casi relativi:
 - alle attività economiche inerenti all'allevamento d'animali o ad esso connesse;
 - alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla vivisezione;
 - alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - alle specifiche attività di lotta contro specie dannose d'artropodi ed altre specie faunistiche sinantropiche dannose quali i ratti;
 - alle specifiche attività di gestione del contenimento dello sviluppo demografico dei colombi di città (*Columba livia* forma domestica);
 - alle specifiche attività volte al contrasto della presenza in città delle specie sinantropiche quali i gabbiani (*Larus cacchinans*), gli storni (*Sturnus vulgaris*) e le nutrie (*Myocastor coypus* Molina);

Art. 7 - Detenzione di animali

1. Chiunque detenga un animale dovrà averne cura, rispettare le norme dettate per la sua tutela, curarne il benessere fisico ed etologico.
2. Dovrà garantire spazi di custodia adeguati e dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con spazi sufficienti a consentire una corretta deambulazione, e garantire un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL entro quindici giorni dall'evento. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale, entro le 24 ore successive l'evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 8 - Maltrattamento

1. Si considera maltrattamento tenere gli animali:
 - in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - in isolamento e/o in condizioni d'impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - in gabbia, ad eccezione degli uccelli e dei piccoli roditori, e nei casi di casi di trasporto e di ricovero per cure;
 - addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono loro di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto privi di ricambio d'aria o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Art. 9 - Divieti

1. E' vietato:
 - ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività;
 - utilizzare animali a scopo di scommesse o accattonaggio;
 - vendere, nel territorio comunale, animali colorati artificialmente;
 - amputare parti del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi certificati dal medico veterinario e le altre deroghe previste dalla normativa vigente;
 - condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - gestire e dare da mangiare a tutte le specie di animali che vivono liberi sul territorio comunale ad esclusione delle colonie feline, compatibilmente con quanto previsto nel seguente regolamento, nonché alle specie faunistiche di particolare interesse ecologico che vivono o soggiornano in parchi, in aree verdi ed in alberate comunali, nei singoli casi in cui è presente una cartellonistica comunale derogatoria. Nei siti del parco provinciale di Monte Claro, di quello regionale di Molentargius e dell'area umida di Santa Gilla, le pratiche d'alimentazione e più in generale quelle di tutela e gestione della fauna sono interamente gestite dai competenti organismi responsabili.

Art. 10 - Tutela della fauna selvatica autoctona, migratoria e delle specie esotiche ed accidentali

1. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti

che di uova o larve, ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, nonché le specie di pappagalli inselvatichite che vivono libere nel territorio urbano; le specie di pronubi; di chirotteri, tutte le specie di avifauna appartenenti ai rapaci, le rondini ed i rondoni; le specie di mammiferi terrestri autoctone ed in generale tutte quelle specie stanziali o migratorie iscritte negli elenchi internazionali delle specie faunistiche considerate a qualsiasi grado di rischio d'estinzione. Sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

3. I detentori di animali esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie.
4. E' vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 11 - Abbandono

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di esemplari appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 bis - Smarrimento e rinvenimento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

Art. 12 - Randagismo

1. Si definiscono randagi gli animali vaganti nel territorio comunale.
2. La cattura dei cani randagi è di competenza del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.

Art. 13 - Avvelenamento

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi senza nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'amministrazione comunale i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare, ove possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 14 - Attività motoria

1. I proprietari o i detentori a qualunque titolo di un cane sono tenuti a garantirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

Art. 15 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena.
2. Per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio

1. Nel territorio comunale è vietato offrire animali in omaggio, a titolo di premio, di vincita di giochi o di scommessa.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. La violazione del divieto comporta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve avvenire avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art 33 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico

1. Nel Comune di Cagliari è consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti purché puliti e privi di parassiti; per i cani è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe canina.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti la gabbietta per il trasporto.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali

appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; sono obbligatoriamente ammessi al trasporto quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, purché in condizioni di sicurezza per il conducente.

Art. 19 - Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. I cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore possono accedere a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, a condizione che siano tenuti a guinzaglio e, dove previsto dalla normativa nazionale, abbiano la museruola.
2. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
3. Negli spazi a loro espressamente destinati, anche sul litorale, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni a persone animali o cose.
4. E' dovere degli accompagnatori garantire la sicurezza delle persone, il decoro e la pulizia in tutti gli spazi pubblici, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.32 del presente regolamento.
5. È vietato l'accesso ai cani in aree pubbliche chiaramente individuate e segnalate dal Comune con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti utili per i proprietari ad assicurare temporaneamente i cani all'esterno delle stesse, come ad esempio le aree giochi per bambini, quelle frequentate da fauna ornamentale o selvatica o quelle aree dove le specie vegetali siano in sofferenza o a rischio di sviluppo perché subiscono un'eccessiva pressione antropica.

Art. 20 - Accesso dei cani negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Cagliari, salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio sia museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. È lasciata facoltà all'esercente del pubblico esercizio di vietare l'ingresso a quei cani che ritenga possano dare disturbo agli altri avventori; in tali casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente il divieto in forma scritta all'Ufficio Comunale della Gestione Faunistica, e predisporre all'esterno dell'esercizio strumenti utili per i proprietari ad assicurare temporaneamente i cani.
4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per l'accesso dei cani negli uffici comunali aperti al pubblico.

Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro. Tale obbligo è riferito a qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

2. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di quelli destinati alla guida dei non vedenti, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi.
3. È fatto comunque divieto ai proprietari o detentori degli animali di far riversare le deiezioni entro un raggio di 1 metro dalla soglia di qualsiasi portone di ingresso degli stabili cittadini.

Art.22 – Rapporti con le associazioni

1. Il Comune di Cagliari, al fine di favorire il ruolo dei cittadini attivi e sviluppare il confronto sui temi della tutela degli animali, promuove politiche e iniziative volte a favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo animale.
2. A tale scopo istituisce il registro comunale telematico delle associazioni animaliste interessate a collaborare alle proprie iniziative.
3. Le associazioni di volontariato che intendono collaborare con il comune, in applicazione della L.R. n.39 del 13.9.1993, devono essere iscritte al Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione.

Art.23 - Associazioni e collaborazione con il canile

1. Le associazioni animaliste che intendono collaborare con il canile, all'atto della registrazione, indicano un proprio referente che si occuperà di gestire i rapporti col Comune e di segnalare i nominativi degli associati che potranno prestare la loro opera presso il canile come volontari.
2. I volontari verranno iscritti in un registro dedicato. Durante lo svolgimento delle attività dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione all'associazione convenzionata.
3. I volontari potranno svolgere solo prestazioni sussidiarie, complementari e non sostitutive rispetto a quelle svolte dal personale del canile dove potranno accedere per svolgere la loro attività esclusivamente durante l'orario di lavoro osservato dal personale. La loro presenza dovrà essere registrata e sottoscritta nell'apposito registro da custodirsi presso il canile.
4. Qualunque intervento migliorativo proposto dai volontari o dalla stessa associazione potrà essere realizzato solo a seguito dell'autorizzazione espressa del servizio competente.

Art. 24 - Cartellonistica

1. In prossimità di zone riservate ai cani, di zone pascolative e in siti dove è presente un considerevole numero di randagi o di fauna protetta, al fine di garantire la sicurezza di tali animali e delle persone, dovrà essere installata apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali, nonché barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

Art. 25 - Trasporto

1. Il conducente di un autoveicolo che trasporta animali deve assicurare l'aerazione del veicolo, la somministrazione di acqua e cibo e, in caso di lunghe percorrenze, le pause necessarie al fine della deambulazione.
2. In caso di sosta, se l'animale viene lasciato nell'autoveicolo, è obbligatorio

garantire la necessaria ventilazione evitando inoltre che possa far fuoriuscire la testa o il muso e arrecare danni ai terzi.

3. La durata della sosta deve essere breve e compatibile con le esigenze dell'animale, non creargli disagio e mai a diretta esposizione del sole. In caso contrario l'ipotesi identifica maltrattamento dell'animale.

Art. 26 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Cagliari.

Art. 27 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con il Comune e in base alla normativa vigente, provvede alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi e li re immette nella colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà avvenire sia a cura dell'Azienda sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dei gattai e delle gattaie o di personale appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.

Art. 28 - Colonie feline

1. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline presenti all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda sanitaria, le associazioni e i singoli cittadini. Il censimento deve essere periodicamente aggiornato sia in merito alla quantità dei gatti presenti che alla loro salute.
3. Le colonie feline sono segnalate e tutelate dal Comune di Cagliari che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; per comprovate e documentate esigenze sanitarie potranno attuarsi trasferimenti in collaborazione con la competente unità dell'Azienda sanitaria di Cagliari.

Art. 29 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda sanitaria per il conseguimento della qualifica di gattaio con il conseguente rilascio del tesserino di riconoscimento. Favorisce l'attività dei gattai e delle gattaie che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Alle persone munite di tale tesserino di riconoscimento deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 30 - Alimentazione dei gatti

1. A tutela della salute e del benessere degli animali, non è consentito alimentare i gatti a chi non sia in possesso della qualifica di gattaio o gattaia rilasciata dalla Asl.

2. I gattai e le gattaie, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo.
3. Essi sono, in ogni caso, obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 31 - Detenzione di volatili

1. Le gabbie che ospitano volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo al loro interno devono essere sempre riforniti.
2. E' vietato mantenere volatili legati permanentemente al trespolo.

Art. 32 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le dimensioni minime delle gabbie che li accolgono, se destinate fino a due esemplari adulti, devono avere per due lati una dimensione pari a cinque volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande, per due lati pari a tre volte. Tali dimensioni vanno aumentate del 30 % per ogni ulteriore ospite, con aumento proporzionale delle mangiatoie, degli abbeveratoi e posatoi.
2. Tali disposizioni non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e, in ogni caso, mai inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. E' vietato l'uso di acquari sferici o dotati di pareti curve.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 31, 32 c.1, 36 pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, salva l'applicazione delle norme nazionali in materia di abbandono d'animali;
 - artt. 16, 18, 20 c.1, pagamento di una somma da € 150,00 a € 300,00;
 - artt. 19, 20 c.2, 30 c.1 e 3, pagamento di una somma da € 75,00 a € 300,00;
 - art. 21 c.1, pagamento di una somma da € 150,00 a € 300,00; art. 21 c.2 pagamento di una somma da € 75,00 a € 150,00.

Art. 35 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente gli Agenti del Corpo di polizia municipale, le Guardie zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie ambientali volontarie.

Art. 36 - Sepoltura degli animali da affezione

1. E' consentita l'inumazione degli animali da affezione in territori di proprietà del detentore previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione a seguito di verifica dell'assenza di qualsiasi pericolo di malattia infettiva trasmissibile agli uomini e agli animali.
2. E' possibile la realizzazione di cimiteri per animali da affezione da parte di soggetti pubblici o privati, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate. In caso di realizzazione da parte del soggetto pubblico non acquisiscono carattere di demanialità.

Art. 37 - Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale in materia.

Art. 38 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 28, il Comune consente l'esercizio dell'attività ai volontari ad oggi identificati.